

CONTRATTO PER L'ACQUISIZIONE DI PRESTAZIONI DI ASSISTENZA RIABILITATIVA GLOBALE SANITARIA E SOCIO SANITARIA

Contratto tra l'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) e la Struttura sanitaria denominata ORPEA ITALIA S.P.A. per gli anni 2021/2022/2023

L'Azienda per la Tutela della Salute (ATS) con sede in Sassari via E. Costa 57, C.F. e Partita IVA 92005870909 nella persona del Commissario Straordinario e Legale Rappresentante Dott. Massimo Temussi, C.F. TMSMSM70L15I452G (in forza delle Deliberazioni del Commissario Straordinario n. 1 del 13.01.2021 e n. 518 del 02.07.2021), domiciliato per la carica presso la medesima, da una parte

e

la Struttura CLINICA ARBOREA - ORPEA ITALIA S.P.A. (di seguito denominata Struttura), C.F. 03328780964 e P.Iva 03328780964 con sede legale in TORINO (TO) VIA SAN DONATO, 97 e sede operativa in VILLAMAR (SU) Via degli orti, 2, nella persona del Legale rappresentante dott. SARTINI THIBAUT JEROME, C.F. SRTTBL80T01Z110D, dall'altra

hanno convenuto e stipulato quanto segue.

Premesso:

- che la Legge Regionale n. 24 del 11.09.2020, art. 31, prevede che l'ARES stipula contratti con le strutture private e con i professionisti accreditati;

- che, ad ogni buon conto, la titolarità alla sottoscrizione dei detti contratti rimane in capo all'Azienda per la tutela della salute (ATS) poiché ai sensi della L.R. n. 32 del 23.12.2020 *"Alla legge regionale 11 settembre 2020, n. 24 (Riforma del sistema sanitario regionale e riorganizzazione sistematica delle norme in materia. Abrogazione della legge regionale n. 10 del 2006, della legge regionale n.23 del 2014 e*

della legge regionale n.17 del 2016 e di ulteriori norme di settore) sono apportate le

seguenti modifiche: a) all'articolo 3, comma 6 le parole: "a decorrere dall'anno

2021" sono sostituite dalle seguenti: "a decorrere dall'anno 2022"; b) all'articolo 47 i

termini previsti dai commi 3,4,8 e 12 sono prorogati di dodici mesi";

- che in base alle disposizioni della Giunta Regionale, l'ATS è tenuta a predisporre

i contratti con i singoli soggetti erogatori privati sulla base dei livelli di spesa defini-

ti dalla programmazione regionale;

- che con le DGR n. 47/42 e 47/43 del 30 dicembre 2010 e ss.mm.ii. si è provve-

duto alla revisione e aggiornamento dei requisiti minimi strutturali, tecnologici ed

organizzativi richiesti per l'autorizzazione all'esercizio e per l'accreditamento delle

strutture sanitarie e socio-sanitarie, ivi comprese quelle di riabilitazione globale;

- che con la deliberazione n. 9/10 del 22 febbraio 2011 avente ad oggetto "Ade-

guamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione

globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa", la

Giunta Regionale ha ridefinito il nuovo sistema tariffario che dovrà decorrere dal

1° gennaio 2011;

Tutto quanto sopra premesso e concordato, le parti come sopra costituite conven-

gono quanto segue:

Articolo 1 - Legittimazione contrattuale e oggetto del contratto

La Struttura è legittimata alla stipulazione del presente contratto in quanto accredi-

tata ad erogare prestazioni di Assistenza alle persone con disturbo mentale con

provvedimento TRANSITORIO Det. RAS 783 del 06.08.2019 (Riabilitazione

globale a ciclo continuativo ad alta intensità funzionale) - LIVELLO I) e

TRANSITORIO - Det. RAS Prot. 2801 del 10.02.2020 (Riabilitazione globale a

ciclo continuativo ad alta intensità cardiologica - LIVELLO I) ai sensi e per gli effet-

ti della Legge regionale del 20.10.2016 n. 24 e per effetto delle disposizioni contenute nelle linee regionali di indirizzo per la stipulazione dei contratti tra soggetti erogatori privati e ATS.

Il presente contratto definisce:

- le caratteristiche delle prestazioni erogabili dalla Struttura;
- il volume e le prestazioni erogabili, suddivise per tipologia (riportate nell'allegato Y al presente contratto);
- il tetto di spesa stabilito dall'ATS (riportato nell'allegato Y al presente atto);
- il sistema tariffario nonché le modalità di remunerazione delle tariffe rispetto alle attività oggetto del presente contratto incluse quelle rese in eccesso;
- i controlli che saranno attivati dall'ATS e le sanzioni previste in caso di inadempienza;
- il debito informativo della Struttura verso l'ATS, il SSR e il SSN in relazione alle prestazioni erogate;
- le modalità di accesso alle prestazioni.

Articolo 2 - Requisiti di accreditamento

Preliminarmente alla stipulazione del contratto:

- la Struttura dovrà autocertificare la persistenza dei requisiti in base ai quali è stato rilasciato l'accreditamento istituzionale da parte della Regione;
- L'ATS dovrà verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente per i contratti pubblici quali il Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.), il certificato di iscrizione al Registro delle imprese rilasciato dal C.C.I.A.A.. L'ATS deve acquisire la documentazione antimafia di cui all'art. 84 del d.lgs. 06/09/2011, n. 159 e ss.mm.ii.
- nel caso di acquisto di prestazioni da società professionali mediche ed odontoi-

triche, in qualunque forma costituite, e società di capitali, l'ATS dovrà richiedere all'ENPAM il rilascio della certificazione equipollente al DURC attestante il regolare adempimento degli obblighi contributivi di cui all'art. 1, comma 39, L. 23/08/2004, n. 243.

Nelle more dell'eventuale completamento del percorso per il rilascio dell'accREDITAMENTO definitivo l'ATS dovrà accertare che, in relazione alle prestazioni oggetto del presente contratto, la Struttura non ancora in possesso dell'accREDITAMENTO istituzionale possegga i requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che consentono di adempiere correttamente agli obblighi contrattuali. Le carenze eventualmente riscontrate dovranno essere comunicate all'Assessorato per gli adempimenti di competenza.

L'ATS dovrà accertare, altresì, che le prestazioni erogate siano riconducibili alle tipologie di assistenza autorizzate ed accreditate dalla Regione e che i volumi di attività siano contenuti entro il tasso di occupazione massimo possibile valutati su base annuale.

Le prestazioni eccedenti la tipologia e il numero massimo previsti nel provvedimento di accREDITAMENTO non verranno remunerate.

La Struttura si impegna al mantenimento dei requisiti citati per tutto il periodo di vigenza del presente contratto e l'ATS si impegna a verificare la persistenza degli stessi.

Articolo 3 - Assetto organizzativo e dotazione organica

La Struttura eroga le prestazioni sopra specificate con l'assetto organizzativo definito ai sensi del precedente art. 2, riportato nell'allegato X al presente contratto per farne parte integrante e sostanziale.

La Struttura, nel rispetto dei requisiti inerenti la dotazione organica previsti dalle

disposizioni regionali ad oggi vigenti, si impegna a garantire le prestazioni previste dal presente contratto.

La dotazione organica della Struttura, rispondente ai requisiti indicati nell'art.2, è specificata nell'elenco nominativo del personale, controfirmato dal Legale Rappresentante della medesima, dal quale devono risultare il codice fiscale, la qualifica, la mansione svolta dal predetto personale, il Nucleo di appartenenza, l'impegno orario settimanale di ciascuno, nonché il tipo di contratto applicato. Tale elenco nominativo dovrà essere allegato al presente atto.

La Struttura si impegna, altresì, a comunicare tempestivamente all'ATS ogni eventuale successiva modifica della dotazione organica, indicando i medesimi parametri previsti per l'allegato X e ad autocertificare, al termine di ogni semestre, il mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti alla dotazione medesima. Tale autocertificazione sarà comunque oggetto di verifica da parte dell'Azienda.

L'esistenza delle situazioni di incompatibilità previste dalla normativa vigente in materia di rapporto di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale, comporta la risoluzione del presente contratto, previa formale diffida alla eliminazione dei rapporti di cui sia stata verificata l'incompatibilità e nel caso in cui la Struttura entro 30 giorni dal ricevimento della predetta diffida, non adempia.

Articolo 4 - Ulteriori requisiti di qualità

La Struttura si impegna a promuovere la formazione continua dei propri dipendenti ed operatori, sia per gli aspetti tecnico-professionali che per ogni aspetto inerente alla gestione della documentazione clinica, dei debiti informativi, amministrativi e sanitari. La stessa garantisce, inoltre, garantisce la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi di cui viene fornita copia ad ATS.

La Struttura invia ad ATS, con cadenza semestrale, una comunicazione contenente i corsi di formazione effettuati dai propri dipendenti.

La Struttura si impegna, altresì, al pieno rispetto del Codice in materia di protezione dei dati personali, sia nei trattamenti interni che nelle eventuali comunicazioni esterne.

In caso di comunicazioni da parte dell'Azienda di dati personali degli assistiti finalizzati a facilitare e a rendere qualitativamente migliori i flussi informativi previsti obbligatoriamente dalla Regione, ogni tipologia di Struttura si impegna, anche per conto del proprio personale dipendente, ad utilizzare i predetti dati per le sole finalità previste dal presente contratto e a sottoscrivere lo specifico addendum predisposto dall'ATS.

Articolo 5 - Controlli sul mantenimento dei requisiti autorizzativi e di accreditamento

L'ATS può, in ogni momento, effettuare controlli inerenti al mantenimento, da parte della Struttura, dei requisiti di cui al precedente articolo 2.

La procedura di controllo prevede l'accesso di funzionari dell'ATS presso la Struttura; al termine delle operazioni viene redatto, in contraddittorio con il legale rappresentante della medesima Struttura o un suo delegato, il verbale di controllo.

Qualora l'Azienda accerti la carenza dei predetti requisiti dovrà segnalarlo al competente Servizio dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale per l'adozione dei provvedimenti di sua competenza.

Il mancato rispetto di tali obblighi, costituisce per l'erogatore causa di sospensione dell'accreditamento ai sensi del combinato disposto della normativa nazionale di cui agli artt. 8-quater e ss. del decreto legislativo 30.12.1992, n. 502 e ss.mm.ii. e della regolamentazione regionale in materia, determina la conseguente sospen-

sione dell'esecuzione del presente contratto.

Per accettazione

(Firma rappresentante legale Struttura accreditata)

Il provvedimento di revoca dell'accredittamento da parte della Regione comporta la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1456 del codice civile del presente contratto.

Le organizzazioni sindacali firmatarie dei CC.CC.NN.LL. relativi al personale impiegato che, a seguito di proprie verifiche, riscontrassero la mancata osservanza del mantenimento dei requisiti organizzativi inerenti la dotazione organica, di cui all'art. 3, possono richiedere l'attivazione di una procedura di accertamento da parte del Commissario straordinario dell'ATS.

Articolo 5 bis - Trattamento e tutela dei lavoratori

La Struttura è obbligata ad erogare le prestazioni oggetto del presente contratto nel rispetto delle norme vigenti inerenti la tutela e sicurezza dei lavoratori e la tutela retributiva, previdenziale e assicurativa dei lavoratori, ivi comprese quelle relative alla regolarità contributiva, alla predisposizione e alla tenuta del libro unico del lavoro (artt. 39 e 40 del D.L. 112 del 25.06.2008 e ss.mm.ii.).

La Struttura è obbligata a procedere regolarmente al pagamento delle retribuzioni nei confronti dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio; qualora venisse rilevata la violazione del detto obbligo, su segnalazione dei dipendenti o delle O.O.SS., la Struttura dovrà consegnare all'ATS copia delle buste paga relative alle retribuzioni non corrisposte, in tutto o in parte, ai dipendenti.

L'ATS, previa diffida ad adempiere al pagamento entro il termine di 10 giorni, nel caso che il detto adempimento non venga rispettato, procederà alla decurtazione

pari al 1% del budget assegnato alla Struttura con riferimento al periodo interessato. Qualora si verificano gravi e/o ripetute violazioni in relazione a detto obbligo, il contratto si intenderà risolto di diritto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 6 - Tipologia e volumi di prestazioni erogabili - programmazione e svolgimento delle prestazioni erogabili.

Le prestazioni erogabili sono identificate nelle disposizioni regionali richiamate in premessa. Tali prestazioni dovranno essere erogate secondo le indicazioni e con le modalità individuate nelle citate disposizioni regionali di riferimento.

Le prestazioni oggetto di contrattazione, con i relativi volumi di attività e tetto di spesa, suddivise per regimi (residenziale e semiresidenziale) e per raggruppamenti di profili assistenziali, sono riportate nell'allegato Y, che costituisce parte integrante del presente contratto.

L'allegato Y potrà essere aggiornato ogni 6 mesi in base alle prestazioni effettivamente erogate nel semestre precedente e tenuto conto dei volumi di attività erogabile come da accreditamento, secondo le determinazioni che ATS assumerà in ordine alla stipula del contratto oggetto di addendum al presente contratto.

Nel periodo di vigenza del presente contratto, la Struttura si impegna ad erogare le attività programmate con continuità e regolarità per l'intero periodo dell'anno, nel rispetto dei requisiti prescritti dalla vigente legislazione, sotto i diversi aspetti organizzativi e igienico-sanitario, di sicurezza strutturale, ambientale e tecnologica.

Al fine di garantire la continuità dell'assistenza e un'erogazione omogenea delle prestazioni durante tutto l'arco dell'anno la Struttura si impegna a presentare

all'ATS, in accordo con gli altri erogatori privati, entro il termine indicato da ATS

dell'anno di riferimento del presente contratto, un piano attraverso il quale viene

garantita, per le diverse tipologie di prestazioni, l'apertura delle strutture durante il

periodo estivo e le festività. In caso di mancata comunicazione i giorni di apertura

saranno stabiliti unilateralmente dall'ATS.

La Struttura si impegna, inoltre, a dare immediata comunicazione e giustificazione

ai responsabili dell'ATS delle eventuali interruzioni o sospensioni che, per qualsiasi

causa, dovessero intervenire nell'erogazione delle prestazioni oggetto del pre-

sente contratto.

La mancata presentazione del piano ferie concordato, la mancata adesione al pia-

no ferie predisposto dall'ATS o l'ingiustificata interruzione dell'attività della struttu-

ra possono determinare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

In coerenza con il principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le

prestazioni secondo criteri di qualità e di appropriatezza clinica.

Articolo 7 - Modalità di accesso e di esecuzione del servizio

L'accesso alle prestazioni di assistenza riabilitativa globale sanitaria e socio sani-

taria avviene direttamente su prescrizione, compilata sul ricettario SSN, dal medi-

co dell'interessato:

a) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii.

“Definizione dei LEA”, sono a totale carico del SSR;

b) per le prestazioni i cui costi, ai sensi del DPCM 29/11/2001 e ss.mm.ii. “De-

finizione dei LEA”, sono parzialmente a carico dell'utente o del Comune di resi-

denza dell'utente.

Nei casi di cui alla precedente lettera a), la Struttura si impegna a comunicare alla ATS, con le modalità definite dalla stessa Azienda, entro il termine di cinque giorni, l'inserimento e/o la presa in carico dell'assistito.

Per le prestazioni di cui alla lettera b), a seguito della valutazione dell'utente da parte di un'Unità di Valutazione Interna della struttura (UVI), la notifica di ammissione deve essere trasmessa dal centro alla ATS competente entro 24 ore, unitamente alla scheda di valutazione redatta dalla UVI. Nel caso in cui la valutazione della Unità di Valutazione Territoriale della ASSL sia difforme da quella dell'UVI relativamente alla esigenza di trattamenti riabilitativi, l'ATS dovrà comunque farsi carico del pagamento della tariffa dalla data della notifica dell'ammissione al centro sino alla data di comunicazione della diversa valutazione espressa dall'UVT.

Nel caso in cui venga rilevato il mancato rispetto delle regole sopra riportate, la Struttura è tenuta a non effettuare l'esecuzione della prestazione a carico del SSN.

Articolo 8 - Appropriatelyzza clinica e tempi di attesa in coerenza col principio di appropriatezza.

In coerenza col principio di appropriatezza, la Struttura si obbliga ad erogare le prestazioni nel rispetto dei tempi, dei modi, della quantità e della qualità effettivamente necessari al soddisfacimento del bisogno delle persone e in osservanza delle specifiche indicazioni contenute nei provvedimenti nazionali e regionali di applicazione dei Livelli Essenziali di Assistenza individuati dal D.P.C.M. del 2911.2001 e ss.mm.ii.

Nei casi in cui gli assistiti accedono alla Struttura con le modalità previste dalla lettera a) del precedente art. 7, l'Azienda, entro il termine di 10 giorni dalla formale comunicazione di avvenuto inserimento, effettua le verifiche di appropriatezza

procedendo al controllo della sussistenza delle condizioni e dei criteri che giustificano il setting assistenziale attivato dalla Struttura, nonché della congruità del programma personalizzato avviato rispetto alla valutazione multidimensionale effettuata. Tali verifiche sono condotte da equipe specialistiche multiprofessionali, specificatamente individuate dall'ATS. Nei casi di accertata inappropriata organizzativa e/o assistenziale, le prestazioni effettuate fin dal momento dell'inserimento nella Struttura sono remunerate secondo le tariffe definite per il livello assistenziale valutato più appropriato. L'equipe aziendale ha facoltà di validare o richiedere la revisione dei piani personalizzati attivati dalla Struttura.

La Struttura garantisce, inoltre, la piena attuazione degli impegni assunti nella Carta dei Servizi, la regolare tenuta della cartella sanitaria o sociosanitaria dell'ospite, sotto la personale responsabilità del Direttore Sanitario.

La Struttura si impegna a dare una corretta informazione agli ospiti e alle loro famiglie sui percorsi assistenziali e/o riabilitativi individuati nei piani individuali di cui alla relativa normativa di riferimento.

Articolo 9 - Debito informativo

La Struttura si impegna ad adempiere con diligenza e costanza al proprio debito informativo, riguardante i flussi informativi, nei confronti dell'Azienda e dell'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale e del SSN, secondo i tempi e le modalità stabiliti dalla normativa nazionale e regionale e dalle indicazioni dell'Azienda, con particolare riguardo alla necessità di garantire l'interfacciamento con il S.I.S.A.R. (Sistema informativo sanitario regionale) e con la rete telematica regionale in via di realizzazione, ovvero provvedere all'assolvimento del debito informativo secondo le modalità indicate da ATS.

La mancata o parziale comunicazione del debito informativo comporta una ridu-

zione del 20% delle tariffe relative al periodo di riferimento della mancata o parziale comunicazione e può comportare la risoluzione del presente contratto.

La Struttura è tenuta a comunicare con cadenza semestrale, entro il trentesimo giorno dell'ultimo mese entro il quale assolvere l'obbligo, le prestazioni per solventi erogate. Nel caso in cui tale obbligo non sia osservato si procederà a una decurtazione pari all'1% del fatturato per il periodo di riferimento.

Il mancato adempimento degli obblighi sopra indicati per causa imputabile all'erogatore può comportare la risoluzione del contratto.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 10 - Sistema tariffario e valorizzazione economica delle prestazioni

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate in base alle tariffe onnicomprensive, anche dell'IVA se dovuta, suscettibili di eventuali aggiornamenti, così come definite nella Deliberazione di Giunta Regionale n. 9/10 del 22.02.2011 "Adeguamento delle tariffe per le prestazioni sanitarie e socio-sanitarie di riabilitazione globale. Precisazioni in merito ad alcune tipologie di assistenza riabilitativa."

Le prestazioni erogate in eccedenza rispetto al tetto di spesa contrattualizzato saranno remunerate secondo quanto previsto all'articolo 12 del presente contratto.

Nel caso in cui entrino in vigore provvedimenti nazionali e/o regionali di aumento o riduzione della valorizzazione economica delle prestazioni, il contratto si intende automaticamente modificato. In tali casi la Struttura ha la facoltà, entro 30 giorni dalla conoscenza dei provvedimenti di cui al presente articolo, di recedere dal contratto dandone formale comunicazione da trasmettere all'Azienda e

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale tramite PEC.

Ai sensi dell'art. 8-quinquies, comma 2, lettera e-bis) del D.Lgs. 30.12.1992, n.

502, si conviene che in caso di incremento a seguito di modificazioni, comunque

intervenute nel corso dell'anno, dei valori unitari delle tariffe regionali per la remun-

nerazione delle prestazioni oggetto del presente contratto, il volume massimo di

prestazioni, di cui all'allegato Y, si intende rideterminato nella misura necessaria al

mantenimento dei limiti di spesa indicati al successivo art. 11. In ogni caso, al fine

inderogabile di rispettare l'equilibrio economico finanziario programmato, non è

ammissibile uno superamento dei limiti di spesa già concordati, a meno che non

sia intervenuto un espresso provvedimento della Giunta Regionale, che individui i

risparmi compensativi e/o le necessarie ed ulteriori coperture finanziarie aggiunti-

ve.

Qualora l'ospite, di struttura residenziale, per esigenze imprescindibili di control-

lo/cura/trattamento oppure per la natura del quadro clinico, debba essere ricovera-

to temporaneamente, e comunque per un periodo non superiore ai 10 giorni, pres-

so un presidio ospedaliero oppure presso altri centri di diagnosi/cura, ne viene da-

ta regolare comunicazione all'Azienda e alla U.V.T.. In tal caso la Struttura si im-

pegna a garantire la conservazione del posto letto durante la quale verrà applicata

una riduzione della tariffa giornaliera del 60%.

Articolo 11 - Tetto di spesa

Per le prestazioni di cui alla lettera a) e b) art. 7 del presente contratto è previsto un

tetto pari a:

Anno 2021: € 1.517.451,00;

Anno 2022: € 1.517.451,00;

Anno 2023: € 1.517.451,00.

La Struttura si impegna a non superare il tetto di spesa contrattato, superato il quale le prestazioni non potranno essere remunerate.

Nell'allegato Y il tetto di spesa è suddiviso per tipologia di prestazioni.

Le prestazioni rese ai cittadini residenti fuori Regione non rientrano nel massimale contrattato.

Articolo 12 - Superamento del tetto di spesa

Con riferimento alle lett. a) e b) dell'art. 7, la Struttura si impegna a rispettare il volume massimo delle prestazioni in modo da non superare i tetti di spesa riportati nell'art. 11, così come specificato nell'allegato Y del presente contratto.

Le prestazioni che la struttura eventualmente deciderà di erogare oltre il tetto annuale contrattato potranno essere eventualmente remunerate, con la decurtazione del 40% della tariffa, attraverso le sole somme disponibili a seguito del mancato utilizzo durante l'anno da parte delle altre strutture aziendali e comunque esclusivamente nei limiti del tetto di spesa aziendale annuale stabilito dalla Giunta regionale che rappresenta, pertanto, un vincolo non superabile. Le risorse disponibili saranno ripartite tra gli erogatori in misura proporzionale al tetto assegnato per l'anno di riferimento.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 13 - Metodologia del sistema dei controlli

Le attività sanitarie e sociosanitarie erogate sono comprovate mediante rendicontazione mensile, in conformità

alle disposizioni della normativa vigente.

L'Azienda procederà all'effettuazione dei seguenti controlli e verifiche:

1) verifiche di tipo amministrativo sulla regolarità amministrativa e contabile della documentazione presentata;

2) controlli e verifiche in loco sulla appropriatezza e sulle modalità di erogazione delle prestazioni, condotte ai sensi dell'art. 8 del presente contratto.

La Struttura si impegna ad adottare e tenere costantemente aggiornato un registro sulle presenze giornaliere delle persone sottoposte ai trattamenti che potrà essere tenuto anche su supporto informatico.

Qualora, a seguito dei controlli effettuati da parte dell'Azienda vengano rilevate difformità in ordine a quanto previsto dalla normativa nazionale e regionale si procederà alla loro contestazione ai fini della decurtazione degli importi non dovuti.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

La Struttura è tenuta alla produzione di apposita nota di credito a fronte della fattura, o parte di essa, contestata. Qualora si rilevi la mancanza di invio di dette note di credito, si procederà alla decurtazione pari all'1% del budget assegnato alla Struttura nel periodo di riferimento.

Articolo 14 - Fatturazione e pagamenti

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive predeterminate dai provvedimenti regionali.

Le prestazioni effettuate dalla Struttura sono fatturate all'ATS con cadenza mensile entro il giorno 10 del mese successivo a quello di riferimento mediante fattura elettronica.

La Struttura dovrà provvedere ad inviare mensilmente all'ATS i riepiloghi indicanti il numero e la tipologia delle prestazioni effettuate nel mese di riferimento entro il predetto termine di 10 giorni.

L'ATS, entro 60 giorni dalla presentazione della fattura elettronica, unitamente all'impegnativa SSN e ai relativi dati di attività su supporto informatico, previa verifica della regolarità amministrativa e contabile, provvederà al pagamento dell'importo fatturato, fatti salvi eventuali conguagli come di seguito specificato l'ATS, sulla base delle risultanze dei controlli sanitari e di appropriatezza effettuati, provvederà a quantificare l'importo da conguagliare, anche su fatture relative ai mesi successivi, richiedendo all'erogatore privato l'emissione della nota di accredito, e in tal caso sospendendo contestualmente il pagamento dell'importo contestato, o di addebito (fattura integrativa).

La Struttura dovrà effettuare le eventuali controdeduzioni all'ATS entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta di emissione della nota di credito. In caso contrario, la contestazione diventa definitiva e la Struttura dovrà emettere la nota di credito per l'importo contestato.

Qualora la Struttura presenti controdeduzioni, L'ATS, nel successivo termine di 30 giorni chiuderà il procedimento di contestazione accogliendo o respingendo, in tutto o in parte, le controdeduzioni. In tale ultimo caso la Struttura ha l'obbligo di emettere la nota di credito per l'intero importo richiesto.

In ogni caso, l'ATS procederà unilateralmente allo storno dalla contabilità delle somme contestate in via definitiva.

Il pagamento degli acconti e dei saldi sarà effettuato fino al raggiungimento del tetto da parte di ogni singolo erogatore privato.

Qualora l'ATS non ottemperasse nei termini sopra riportati, fermo restando l'obbligo di certificazione del debito, alla stessa è fatto obbligo di corrispondere gli interessi determinati nella misura e con la modalità previste dalla legislazione vigente al momento della maturazione degli stessi, fermo restando l'obbligo di fattu-

razione di detti interessi da parte dell'Erogatore privato interessato.

L'avvenuto saldo non pregiudica la ripetizione di somme che, sulla base dei controlli sull'attività erogata, risultassero non dovute o dovute in parte.

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la presentazione della fattura e della documentazione da allegarsi, si procederà alla decurtazione pari all'1% del fatturato nel periodo di riferimento.

In caso di irregolarità meramente formali si potrà procedere alla regolarizzazione della documentazione, ove consentito.

Articolo 15 - Modifica del contratto

Fermo restando il vincolo stabilito dal tetto di spesa aziendale, le Parti si riservano di ricontrattare eventuali modifiche alla tipologia ed al volume delle prestazioni assegnate sia a seguito della verifica, dopo il primo semestre di attività, sulla necessità di incrementare o ridurre le giornate programmate sia in presenza di significative variazioni nella riorganizzazione dell'offerta da parte delle strutture a gestione diretta e delle altre strutture pubbliche.

Con apposito atto aggiuntivo al presente contratto l'Azienda potrà determinare un eventuale budget aggiuntivo annuale derivante dalla rideterminazione dei fabbisogni di prestazioni in ciascun sottolivello.

Art. 16 - Durata del contratto

Gli effetti del contratto decorrono dal **01/01/2021** fino al **31/12/2023**. E' escluso il rinnovo tacito.

In caso di modifiche legislative e/o regolamentari nazionali e/o regionali, incidenti sul contenuto del contratto, l'Azienda procede alla modifica ed integrazione unilaterale del presente atto. In tali casi la Struttura ha facoltà, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della modifica ed integrazione di cui al presente articolo, di

recedere dal contratto dandone formale comunicazione all'Azienda e all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale tramite PEC.

Art. 16 bis - Cessione del contratto

La successione nella titolarità del contratto potrà avvenire solo a seguito del trasferimento da parte della RAS della titolarità dell'accreditamento in capo al cessionario, fermo restando che lo stesso dovrà rispondere nei confronti dell'ATS degli eventuali debiti non ancora estinti dal cedente alla data del trasferimento.

Art. 17 - Risoluzione del contratto

Il presente contratto si intenderà risolto di diritto, secondo la seguente procedura, qualora intervengano le ipotesi di seguito indicate:

- a. gravi e/o ripetuti inadempimenti delle obbligazioni contrattuali oggetto del presente contratto;
- b. gravi e/o ripetute violazioni delle norme in materia di sicurezza;
- c. grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali tali da compromettere la buona riuscita del servizio;
- d. gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni dei dipendenti impegnati nell'esecuzione del servizio;
- e. gravi e/o o ripetute violazioni delle norme dettate a tutela dei lavoratori;
- f. gravi e/o o ripetute violazioni in relazione all'obbligo di cui all'art. 5 bis;

La "ripetuta violazione" è da ritenersi sussistente quando sono inviate alla struttura almeno tre comunicazioni scritte che evidenzino comportamenti riconducibili a ciascuna delle fattispecie sopra riportate.

Qualora la ATS ravvisi le condotte sopra indicate, ne fa contestazione scritta all'Erogatore, concedendo termine di 15 (quindici) giorni al medesimo per la produzione di documentazione e deduzioni scritte a eventuale confutazione.

L'erogatore potrà all'uopo avvalersi dell'ausilio e dell'assistenza della propria Associazione di categoria rappresentativa delle strutture private accreditate. Trascorso tale termine, la ATS valutate le eventuali deduzioni scritte dell'Erogatore ed eventualmente dell'Associazione interpellata e la relativa documentazione potrà quindi procedere alla risoluzione del contratto, ovvero, anche tenuto conto delle giustificazioni oltre che della entità della violazione, diffidare l'Erogatore alla regolarizzazione, assegnando al medesimo un termine congruo, non superiore comunque a 30 gg, per provvedere. In difetto di adempimento, la ATS dichiarerà risolto il contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

Per accettazione

Firma rappresentante legale Struttura accreditata

Articolo 18 - Registrazione e regime fiscale

Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi dell'art 2, parte I del D.P.R. 16.10.1972, n. 642 e ss.mm.ii. ed è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 10, della parte seconda della Tariffa allegata al D.P.R. 26.04.1986, n. 131. Le spese di bollo sono a cura e a carico della struttura erogante. Il pagamento dell'imposta di bollo può avvenire in maniera virtuale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 e seguenti del DPR n. 642/1972 e ss.mm.ii. Le eventuali spese di registrazione sono a carico della parte che ha interesse a richiedere la medesima registrazione.

Le prestazioni oggetto del presente contratto sono remunerate sulla base delle tariffe massime onnicomprensive anche dell'IVA, se dovuta.

Le attività, prestazioni e servizi, disciplinati ed organizzati tramite il presente accordo, che sono rivolti esclusivamente alla tutela della salute dei cittadini ed iden-

tificano i loro comuni scopi istituzionali ai sensi delle disposizioni di cui ai D.Lgs n.

502/92 e ss.mm.ii. e relativi provvedimenti attuativi, sono esenti da I.V.A. ai sensi

dell'art. 10 comma 19 del D.P.R. n. 633 del 26.10.1972 e ss.mm.ii.

Copia del contratto sottoscritto dalle parti dovrà essere inviato da ATS via PEC

all'Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza sociale.

Articolo 19 - Norma di rinvio

Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente contratto, si rinvia

alle norme di legge e di regolamento in materia sanitaria, amministrativa, civile e

penale.

Il Commissario Straordinario ATS Rapp.te legale Struttura accreditata

Dott. Massimo Temussi

Dott. SARTINI THIBAUT JEROME

ALLEGATO Y AL CONTRATTO PER IL TRIENNIO 2021-2023

Prestazioni di riabilitazione globale anni 2021/2023					
DENOMINAZIONE STRUTTURA	LIVELLO	TIPOLOGIA PRESTAZIONI	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2021	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2022	VALORE PRESTAZIONI ANNO 2023
Clinica Arborea	1	Riabilitazione Globale a ciclo continuativo ad elevato livello assistenziale per disabilità fisica, psichica e sensoriale *	€ 1.517.451,00	€ 1.517.451,00	€ 1.517.451,00
Totale complessivo			€ 1.517.451,00	€ 1.517.451,00	€ 1.517.451,00

L'attività effettuata deve essere contenuta entro i volumi massimi, calcolati per ciascun livello, in base a quanto previsto dal decreto di accreditamento.

Le prestazioni devono essere erogate nei giorni e negli orari di apertura come dichiarati nella Carta dei Servizi.

* nel livello 1 vengono ricomprese sia le attività di Riabilitazione Globale a ciclo continuativo ad alta intensità funzionale che quelle ad alta intensità cardiologica

Allegato X - Elenco personale

DENOMINAZIONE STRUTTURA	CLINICA ARBOREA
SEDE LEGALE	VIA SAN DONATO, 97 -TORINO (TO)
SEDE OPERATIVA	VIA DEGLI ORTI, 2 -VILLAMAR (SU)

CODICE FISCALE	COGNOME	NOME	QUALIFICA	* N° ORE SETTIMANALI	MANSIONE INCARICO	SPECIALIZZAZIONE	TIPO DI CONTRATTO DI LAVORO	NOTE
CNTMRC85M31B354R	CONTI	MARCO	ASSISTENTE SOCIALE	38	DIRETTORE DI STRUTTURA		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	Direttore di Struttura (33,5 ore), Assistente Sociale (4,5 ore)
MRGLSS89P22B354V	MURGIA	ALESSIO		36	COLLABORATORE AMMINISTRATIVO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
SRCLML57R71B354P	SERCI	MANOELA MARIA	MEDICO	38	DIRETTORE SANITARIO	FISIATRIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	Fisiatra (26 ore), Direttore Sanitario Neuroriabilitazione (12 ore)
ZPPPRI55D12G376I	ZAPPADU	PIERO	MEDICO	38	RESPONSABILE CARDIOLOGO	CARDIOLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
LAICRL50D18B354C	LAI	CARLO	MEDICO	38	CARDIOLOGO	CARDIOLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
PNAMVV62A67L966Y	PANI	MARIA VIVIANA	MEDICO	12	FISIATRA	FISIATRIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
FRCMHL74M66B354B	FARCI	MICHELA	MEDICO	12	INTERNISTA	MEDICINA INTERNA	LIBERO PROFESSIONISTA	
MLDLIA88E50F979G	MELEDDU	LIA	MEDICO	10	NEUROLOGA	NEUROLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
STTNMR76L61B354S	SETTEMBRINI	ANNA MARIA	MEDICO	8	COORDINATORE INSERIMENTI	IMMUNOLOGIA E ALLERGOLOGIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CRSVLR86B5B354L	CORSALE	VALERIA	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
LNGLRT84517B354P	LANGIONE	ALBERTO	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MLNLSN65C03B354J	MELONI	ALESSANDRO	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MNTMTT19A02D403U	MONTICONE	MATTEO	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MRGSR89D62B354O	MURGIA	SARA	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
PRTMSM87S25B354P	PORTAS	MARIO SIMONE	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
LSSRDU85E06B3546	RUDA	ALESSANDRO	MEDICO	12	MEDICO DI GUARDIA		LIBERO PROFESSIONISTA	
MRGMRN87R16B354Z	MURGIA	MORENO	PSICOLOGO	22,5	PSICOLOGO	PSICOLOGIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
MRCLSE93T42B354G	MARCIS	ELISA	LOGOPEDISTA	30	LOGOPEDISTA	LOGOPEDIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
SLLMLR92C51B354L	SILLA	MARIA LAURA	LOGOPEDISTA	30	LOGOPEDISTA	LOGOPEDIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
RSALRT94S22B354B	ARESU	ALBERTO	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CBRBBR94R42B354S	CABRAS	BARBARA	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CNPFBA95R1H856F	CANEPA	FABIO	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CNOSFN92L10B354U	CONI	STEFANO	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	

FLLMLC84C69B354T	FOLLESA	MARIA LUCIA	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
MRNLRT88L10B354S	MURENU	ALBERTO	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
PGIVNT87T56I829Q	PIGA	VALENTINA	FISIOTERAPISTA	38	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	LIBERO PROFESSIONISTA	
PRCML91B27B354Y	PORCEDDU	MICHELE	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
PSCMLG69E47L966Z	PUSCEDDU	MARIA LUIGIA	FISIOTERAPISTA	18	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
SCRMMR60H58I452W	SCARPA	MARIA MARINA	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
VCCLRA94D47B354H	VACCA	LAURA	FISIOTERAPISTA	36	TECNICO DELLA RIABILITAZIONE	FISIOTERAPIA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
ZRRFNC96P68F104O	ZARRILLI	FRANCESCA	TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	36	TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	TECNICO DI FISIOPATOLOGIA CARDIOCIRCOLATORIA E PERFUSIONE CARDIOVASCOLARE	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
MLSRCR92B09E336X	MELIS	RICCARDO	INFERMIERE	36	REFERENTE INFERMIERISTICO	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
TRZNTN70C11I765B	ARTIZZU	ANTONIO	INFERMIERE	30	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	LIBERO PROFESSIONISTA	
BRSCN287C53B354J	BRISU	CINZIA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. DETERMINATO	
CNTLND85D69B354Q	CONTINI	LINDA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CGTPLA87C44B354G	COGOTTI	PAOLA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
GRAMHL94L04B354D	GARAU	MICHELE	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
GHRRA97R46B354D	GHIRONI	SARA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. DETERMINATO	
LAICLD96C66B354D	LAI	CLAUDIA	INFERMIERE	38	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	LIBERO PROFESSIONISTA	
MRTMNL82H59B354W	MURTINU	MANUELA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
PIAMFR91B65B354N	PIA	MARIA FRANCESCA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
PSNCLL97A48E336J	PISANO	CAMILLA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. DETERMINATO	
SBSMRTN92B52B354P	SEBIS	MARTINA	INFERMIERE	36	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
ZCCNMR54A66D968K	ZACCHEDDU	ANNA MARIA	INFERMIERE	38	INFERMIERE	INFERMIERISTICA	LIBERO PROFESSIONISTA	
CRAMLS92M58B354O	CARIA	MARIA LUISA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CNCGRL86C14H856E	CONCAS	GABRIELE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CNGGRG85E60B354L	CONGIU	GIORGIA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
CRDDVD88P11B354V	CORDA	DAVIDE	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
FLLMNL85P64B354F	FOLLESA	EMANUELA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	
LAIIDL71T49E463K	LAI	DANIILA	OPERATORE SOCIO SANITARIO	36	OPERATORE SOCIO SANITARIO		DIPENDENTE T. INDETERMINATO	

* Qualora il personale sia addetto a più attività, dovrà essere indicato l'orario dedicato a ciascuna di queste.

Il sottoscritto Rappresentante legale dichiara che il personale sopra indicato non si trova in situazioni di incompatibilità, ai sensi della normativa vigente in materia di rapporti di lavoro del personale dipendente, convenzionato o comunque legato da rapporto lavorativo con il Servizio Sanitario Nazionale.

Il sottoscritto rappresentante legale dichiara, altresì, ai sensi di quanto previsto dall'art. 53, comma 16-ter del D.lgs. 165/2001, come introdotto dall'art. 1, comma 42, della legge n. 190/2012, che il personale sopra indicato non è cessato da un rapporto di pubblico impiego con la ATS o che, qualora sia cessato da tale rapporto, non abbia esercitato, nei tre anni antecedenti la cessazione, poteri autoritativi o negoziali nei rapporti tra questa struttura privata e la ATS-, in alternativa, che siano trascorsi più di tre anni dalla cessazione del rapporto di lavoro con la ATS.